



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA

ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

INFRASTRUTTURAZIONE DEL COSTONE CARSIICO TRIESTINO
(1° LOTTO)

PROGETTO DEFINITIVO

1)

RELAZIONE

**VARIANTE N. 2 AL
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DEL
COMUNE DI TRIESTE**



Progettazione

UFFICIO TECNICO

dr. ing. Emiliano Biasutto

Consulenza

UFFICIO URBANISTICA E SICUREZZA

dr. Pietro Ferigo

0. PREMESSA

La variante al Piano regolatore generale comunale predisposta con l'approvazione del progetto definitivo di opere pubbliche o di pubblica utilità è una variante di livello comunale che si avvale dei dispositivi di accelerazione delle procedure per l'esecuzione degli interventi stessi. È individuata come tale dall'art. 24 co. 1 della L. R. 23 febbraio 2007, n. 5, "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e dall'art. 2 co. 1 let. a) della L. R. 25 settembre 2015, n. 21, "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo" (ove la variante è riferita a uno strumento urbanistico generale dotato di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) nonché dall'art. 11 co. 2 del D. P. Reg. 20 marzo 2008, n. 86, regolamento di attuazione della legge stessa.

L'applicazione delle disposizioni di cui al capo II della L. R. 25 settembre 2015, n. 21 è confermata, con riferimento alla fattispecie in esame, dall'art. 25 co. 4 della legge stessa.

In considerazione degli interventi in esame, tale documento viene redatto secondo quanto stabilito dall'art. 11 co. 3 del D. P. Reg. 20 marzo 2008, n. 86.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Lo strumento urbanistico generale del Comune di Trieste è rappresentato dal nuovo Piano regolatore generale comunale, approvato con D. C. 21/12/2015, n. 48 (poi integrata dalla D. C. 09/02/2016, n. 5), modificato recentemente con la variante n. 1, approvata con D. C. 06/04/2017, n. 14.

La variante n. 2 in oggetto è una variante di livello comunale che viene redatta unicamente per il recepimento delle previsioni progettuali contenute nel progetto definitivo di opere pubbliche o di pubblica utilità, relativo all'«Infrastrutturazione del costone carsico triestino – (1° lotto)».

Gli interventi in esame sono annoverati tra le opere pubbliche di irrigazione e di sistemazione agraria, nonostante il progetto originario, redatto dalla Provincia di Trieste, si prefiggesse di operare solo sulla componente viabilistica. Queste opere pubbliche trovano la loro ragion d'essere in primo luogo nel perseguimento delle politiche di sostegno del comparto agricolo e in secondo luogo nel compimento delle azioni di valorizzazione di aree rurali abbandonate o semiabbandonate, volte soprattutto alla reintroduzione di pratiche agricole compatibili con evidenze naturalistiche di rilevanza sovregionale.

2. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

La variante n. 2 in oggetto è una variante di livello comunale che non incide sugli elementi strutturali con finalità strategica ma solo ed esclusivamente sugli elementi operativi con finalità conformativa dello strumento urbanistico generale vigente; rispetta i limiti indicati dall'art. 4 co. 1 let. j) della L. R. 25 settembre 2015, n. 21.

Contenuti grafici della variante

I contenuti grafici della variante, ovvero le variazioni da essa apportate rispetto allo strumento urbanistico generale vigente, comprendono, con attinenza alla zonizzazione:

- l'individuazione, con il riferimento nuovo "Strade campestri – ripristino/adequamento", del tracciato della strada esistente della quale appunto si prevede il riassetto.

Contenuti normativi della variante

I contenuti normativi della variante, ovvero le variazioni da essa apportate rispetto allo strumento urbanistico generale vigente, comprendono, con attinenza alle norme tecniche di attuazione:

- l'integrazione, all'art. 44 – Disposizioni generali, di seguito al paragrafo riferito alle opere individuate dalla variante 125, del testo:

“Con riferimento all’infrastrutturazione del costone carsico triestino – (1° lotto), del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, come individuata dalla variante n. 2 al PRGC, nelle tavole di zonizzazione (tavv. PO2) sono indicate le strade campestri oggetto di ripristino o adeguamento.

I tracciati viari e impiantistici di progetto, riportati nel documento “Piano particellare” della variante n. 2 al P.R.G.C., hanno valore vincolante ai fini dell’individuazione delle aree private soggette ad esproprio e asservimento.”

—

Le variazioni apportate costituiscono a tutti gli effetti l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui beni immobili interessati. Nel caso delle opere pubbliche irrigue e di sistemazione agraria infatti, per la realizzazione e l’esercizio delle infrastrutture, è indispensabile disporre espropriazioni e costituire servitù coattive mediante provvedimento dell’autorità amministrativa che necessita dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui beni immobili interessati (art. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

Si vedano gli elaborati: 2) Zonizzazione esistente, 3) Zonizzazione prevista, 4) Norme tecniche di attuazione esistenti, 5) Norme tecniche di attuazione previste, 6) Piano particellare.

3. SPECIFICAZIONI AGGIUNTIVE

Gli interventi in esame non ricadono in zone speciali di conservazione (ZSC), ricadono in zone di protezione speciale (ZPS): nella Z. P. S. Aree carsiche della Venezia Giulia (IT3341002), parte di un’ampia area importante per gli uccelli (IBA).

L’area non presenta altri vincoli particolari ricondotti ad aree naturali protette, in particolare: parchi e riserve naturali, biotopi naturali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di salvaguardia per il reperimento prioritario, zone umide e parchi comunali o intercomunali.

Relazione d’incidenza

Facendo riferimento alla Del. G. R. 11/07/2014, n. 1323, visto il D. P. R. 8 settembre 1997, n. 357, valutata la tipologia delle previsioni progettuali introdotte: opere pubbliche di irrigazione e di sistemazione agraria, si è riscontrata la presenza di interferenza con un sito della rete “Natura 2000”: la ZPS Aree Carsiche della Venezia Giulia. Tale interferenza è stata analizzata predisponendo un’apposita relazione di verifica di significatività dell’incidenza, un documento aggiuntivo al progetto definitivo, che è stato redatto con lo scopo di richiedere uno specifico pronunciamento agli uffici regionali competenti in materia, in merito alla sottoposizione o meno degli interventi stessi alla procedura di valutazione di incidenza. Questo pronunciamento (decreto) del Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pervenuto con comunicazione prot. n. 0031289 del 26/03/2017, rileva in primo luogo che il progetto, secondo le modalità esecutive illustrate, non determina un’incidenza significativa sul sito ZPS IT3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, e ritiene in secondo luogo che il progetto non necessita di valutazione d’incidenza appropriata e può essere eseguito.

Conseguentemente la variante proposta viene esclusa dalla procedura di valutazione d’incidenza, in quanto risulta riconducibile alle *varianti minori in attuazione all’art. 6, co. 3 e 3 bis, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., che non modificano le previsioni progettuali del piano, indicate nell’elenco C.1 come varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e per le quali sia già stata svolta la procedura di incidenza in progetti* (punto 1 delle esclusioni e punto 4 dell’elenco C.1 dell’Allegato C alla Del. G. R. 11 luglio 2014, n. 1323).

Relazione menzionata e pronunciamento (decreto) vengono presentati a corredo degli elaborati di variante in un unico documento aggiuntivo.

—

La variante proposta non ha impatti significativi sull’ambiente; considerata la natura puramente vincolistica della stessa, determinata dalle previsioni progettuali contenute nel

progetto definitivo di opere pubbliche o di pubblica utilità, già opportunamente valutate, esaminato il novellato art. 6 co. 12 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale: «Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.», essa non è sottoposta a valutazione ambientale strategica.

Gli interventi in esame non interessano inoltre il patrimonio culturale costituito dai beni culturali, bensì interessano il patrimonio culturale costituito dai beni paesaggistici; nel primo caso si considerano gli immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, nel secondo caso si considerano gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e le aree tutelate per legge, in particolare: aree dei laghi di interesse paesaggistico¹, aree dei corsi d'acqua di interesse paesaggistico², parchi e riserve nazionali o regionali, nonché territori di protezione esterna dei parchi, territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici, zone umide e zone di interesse archeologico.

Una parte significativa dell'area in oggetto ricade nelle categorie di tutela:

- immobili e aree di notevole interesse pubblico: Zone site nel territorio del Comune di Trieste comprendenti anche i villaggi di Trebiciano e Padriciano, Gropada e Basovizza;
- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.

Viene opportunamente effettuata una verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi contemplati dal progetto definitivo, per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica dall'autorità competente per l'avvio dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

► PROGETTISTA DELL'INTERVENTO:

dr. ing. Emiliano Biasutto

¹ I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (art. 142 co. 1 let. b) del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42).

² I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 142 co. 1 let. c) del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42).

ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto dr. ing. Emiliano Biasutto, in qualità di progettista abilitato, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Gorizia con posizione n. 793, per quanto riconducibile alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Trieste, variante di livello comunale redatta unicamente per il recepimento delle previsioni progettuali contenute nel progetto definitivo di opere pubbliche o di pubblica utilità, relativo all'«Infrastrutturazione del costone carsico triestino – (1° lotto)»,

ASSEVERA

- che la variante n. 2 in oggetto non richiede il parere geologico di cui all'art. 13 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, altresì disciplinato dall'art. 10 della L. R. 9 maggio 1988, n. 27, in quanto, trattandosi di variante di livello comunale (assimilabile alla cosiddetta "variante non sostanziale", come indicato nella norma di rinvio dinamico di cui all'art. 26 co. 2 della L. R. 25 settembre 2015, n. 21) dello strumento urbanistico generale vigente provvisto del parere geologico, non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 9 bis co. 4 della L. R. 9 maggio 1988, n. 27;

DICHIARA

- che la variante n. 2 in oggetto non interessa il patrimonio culturale costituito dai beni culturali, tutelati ai sensi della parte seconda del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, bensì interessa il patrimonio culturale costituito dai beni paesaggistici, tutelati ai sensi della parte terza del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

Una parte significativa dell'area in oggetto ricade nelle categorie di tutela:

- immobili e aree di notevole interesse pubblico: Zone site nel territorio del Comune di Trieste comprendenti anche i villaggi di Trebiciano e Padriciano, Gropada e Basovizza;
- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.

Viene opportunamente effettuata una verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi contemplati dal progetto definitivo, per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica dall'autorità competente per l'avvio dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

► PROGETTISTA DELL'INTERVENTO:

dr. ing. Emiliano Biasutto

Elaborati componenti la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Trieste

- 1) Relazione
- 1)^a Allegato – Scheda di valutazione degli aspetti paesaggistici
- 2) Zonizzazione esistente
- 3) Zonizzazione prevista
- 4) Norme tecniche di attuazione esistenti
- 5) Norme tecniche di attuazione previste
- 6) Piano particellare
- Attestazione di rispetto dei limiti di flessibilità e delle condizioni, dei limiti e delle modalità operative di cui all'art. 2 co. 1 let. a) della L. R. 25 settembre 2015, n. 21
- Relazione di verifica di significatività dell'incidenza degli interventi riferiti alla Z. P. S. Aree carsiche della Venezia Giulia (IT3341002) e pronunciamento (decreto) del Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Progetto definitivo relativo all'«Infrastrutturazione del costone carsico triestino – (1° lotto)»